

ANCI-CONAI formazione 2024

Incontri territoriali



Le normative europee ed italiane sulla gestione dei rifiuti urbani.

La regolazione dei rifiuti:

ARERA: aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, metodo MTR-2 e monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.

ARERA: schema tipo di contratto di servizio e bando di gara per la regolazione dei rapporti tra Ente affidante e soggetto gestore.

ARERA: monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento.

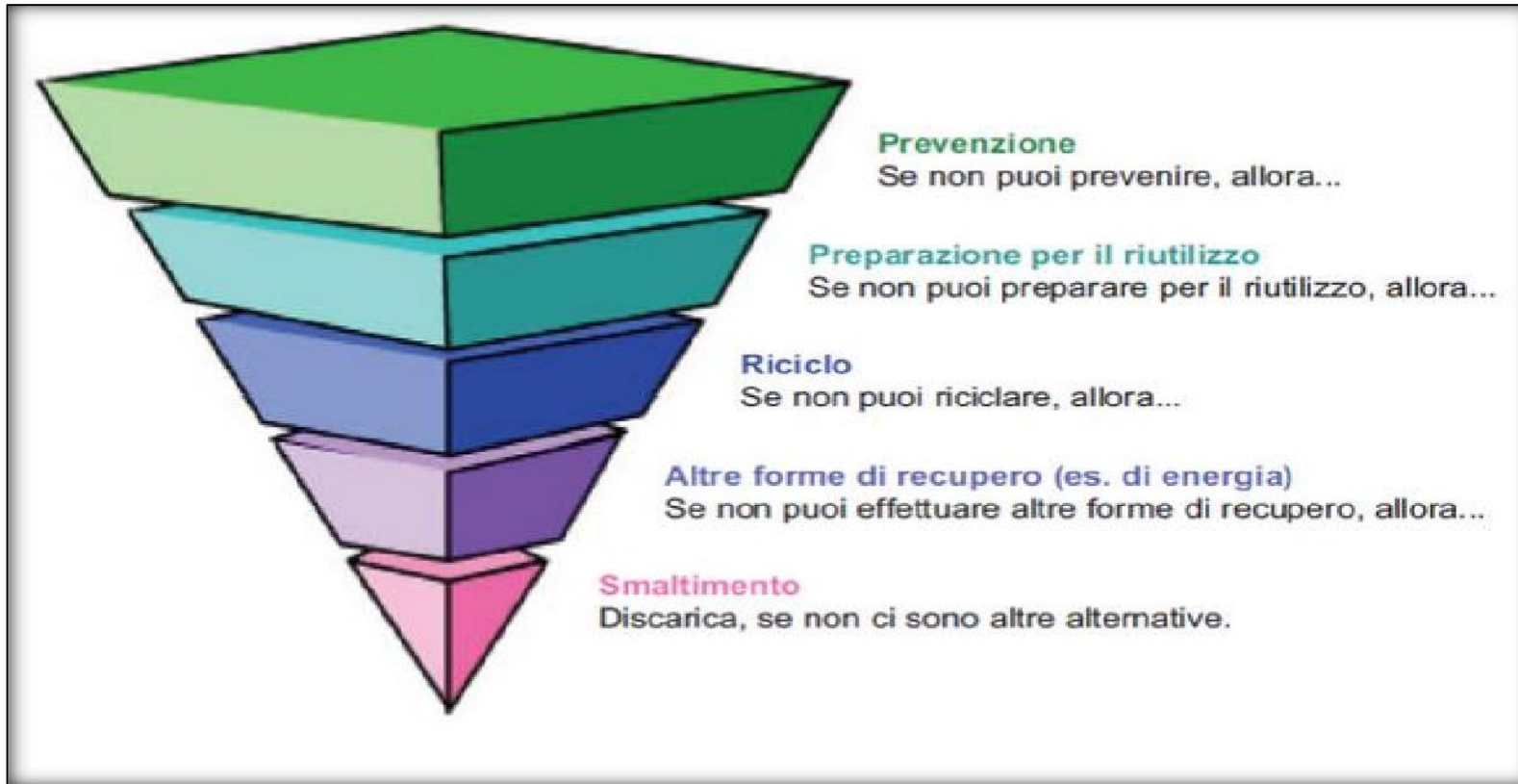
ARERA: meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Chiavari (GE) 18 marzo 2024

Dott. Fabio Magrone

Il rafforzamento della gerarchia nella gestione dei rifiuti

- ❑ In Europa, circa un quarto dei rifiuti urbani è ancora collocato in discarica e meno della metà è avviato a riciclo.
- ❑ La “**gerarchia nella gestione dei rifiuti**” attribuisce priorità a opzioni di trattamento diverse dal collocamento in discarica:



I nuovi obiettivi ambientali rafforzano le priorità della gerarchia dei rifiuti

Gli obiettivi per lo smaltimento

Gli Stati membri si adoperano per garantire che:

- ✓ **entro il 2030** tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.
- ✓ **entro il 2035** la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% o ad una percentuale inferiore del totale dei rifiuti urbani prodotti (in peso).

Inuovi obiettivi ambientali rafforzano la gerarchia dei rifiuti

Gli obiettivi minimi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio

- ❑ Per i rifiuti urbani (complessivamente intesi) gli obiettivi di riutilizzo e riciclo sono modulati in 3 step temporali:
 - ✓ **2025: almeno il 55% in peso**
 - ✓ **2030: almeno il 60% in peso**
 - ✓ **2035: almeno il 65% in peso**
 - ✓ per raggiungere questi obiettivi è fondamentale **incrementare la qualità e la quantità** della raccolta differenziata;
 - ✓ **i rifiuti da imballaggio devono essere tutti riciclati entro il 2025 almeno al 65% e al 70% nel 2030**, con quote differenziate per i diversi materiali.

I nuovi obiettivi ambientali rafforzano la gerarchia dei rifiuti

Gli obblighi per gli Stati membri:

- ✓ l'obbligo di istituire la raccolta differenziata;
- ✓ l'obbligo di istituire sistemi EPR per tutti gli imballaggi entro il 2024;
- ✓ adottare strumenti economici e/o altre misure incentivanti per la piena applicazione della gerarchia del trattamento dei rifiuti;
- ✓ obbligo di adottare misure idonee a garantire che i rifiuti raccolti in modo differenziato non siano inceneriti.

La raccolta differenziata diventa obbligatoria (perché funzionale al riciclaggio)

Obbligo per tutti gli Stati della UE di istituire la raccolta differenziata almeno per:

- ✓ Carta e cartone
- ✓ Vetro
- ✓ Metalli
- ✓ Plastica
- ✓ i rifiuti organici
- ✓ i rifiuti tessili: entro il 1.01.2025 (Italia ha anticipato l'obbligo al 1.01.2022)
- ✓ i rifiuti domestici pericolosi, come vernici, pesticidi, oli e solventi entro il 01.01.2025

La raccolta differenziata diventa obbligatoria (perché funzionale al riciclaggio)

Nuovi obiettivi di riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio

	entro il 2025	entro il 2030
Tutti gli imballaggi	65%	70%
Plastica	50%	55%
Legno	25%	30%
Metalli ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta e cartone	75%	85%

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020

- ✓ Rafforzamento del principio dell'EPR attraverso l'introduzione degli artt. **178-bis e 178-ter del TUA**;
- ✓ adozione di misure per incoraggiare una **progettazione volta a ridurre la produzione dei rifiuti**;
- ✓ istituzione di un **Registro Nazionale dei Produttori** che contiene i dati sui quantitativi di prodotti soggetti a regime di EPR immessi sul mercato;
- ✓ implementazione di una rete di raccolta dei rifiuti che copra quella della distribuzione dei prodotti;
- ✓ principio di efficienza volto ad assicurare che **i costi di gestione del regime EPR non superino quelli di una gestione efficiente**, come stabiliti da ARERA;
- ✓ modifica dell'art. 184 del TUA che ha **riscritto il perimetro dei rifiuti speciali**;

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020

- ✓ modifica dell'art. 222 del TUA che ha previsto la copertura a carico dei produttori e degli utilizzatori dei **costi della RD di almeno l'80%**;
- ✓ modifica del comma 5 dell'art. 224 del TUA che ha inserito **l'Accordo quadro di comparto** tra tutti gli operatori di riferimento di una determinata tipologia di imballaggio;
- ✓ **modulazione del contributo** dei produttori tenendo conto della durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e/o della presenza di sostanze pericolose dei prodotti;
- ✓ modifica dell'art. 183 del TUA che ha recepito (comma 1, lett. b-ter) la **nuova definizione dei rifiuti urbani**;
- ✓ modifica dell'art. 198 del TUA che ha **soppresso il potere di assimilazione dei rifiuti speciali dei Comuni**;

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020

- ✓ nuovo comma 2-bis dell'art. 198 del TUA prevede che le utenze non domestiche possano **conferire fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani** che dimostrino di averli avviati a recupero e sono anche escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (nuovo comma 10 dell'art. 238 del TUA);
- ✓ modifica dell'art. 181 del TUA che ha introdotto (comma 6) la **possibilità di individuare nei CCR appositi spazi per l'esposizione temporanea** di beni usati e funzionanti finalizzata allo scambio tra privati;
- ✓ nuovo art. 182-ter del TUA prevede che **i rifiuti di imballaggi aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità dei rifiuti organici sono raccolti e riciclati insieme.**

Regole diverse per l'uscita totale e per l'uscita parziale dal servizio pubblico

La disciplina dell'uscita totale

Art. 238, co. 10, TUA

Le UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano **l'avvio a recupero** sono **escluse** dalla parte variabile.

1. Rileva il **recupero**
2. Rileva **l'autonomia totale dal** servizio pubblico
3. **Durata minima di 2 anni**
4. La conseguenza è sempre **l'abbattimento totale della quota variabile**

La disciplina dell'uscita parziale

Art. 1, co. 649, secondo periodo, legge 147/13 (legge TARI): le UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano l'avvio a riciclo hanno diritto ad una **riduzione proporzionale** della quota variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

1. Rileva il **riciclo**
2. **L'autonomia dal servizio può essere parziale;**
3. **Non ci sono limiti temporali minimi;**
4. La conseguenza è la **riduzione in proporzione della variabile**

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo (art. 3 deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15)

- ☐ Le UND che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, **ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico**, al gestore dell'attività di gestione della TARI **idonea documentazione** attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
- ☐ La documentazione attestante le quantità di rifiuti **effettivamente avviate a recupero o a riciclo** nell'anno precedente deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) **i dati identificativi dell'utenza** e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) **i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;**
 - c) **i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi;**
 - d) **i dati identificativi degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.**

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo (art. 3 deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15)

- ❑ Sul piano del perimetro del servizio pubblico non c'è alcuna variazione: **la facoltà per le UND di non conferire i rifiuti assimilati (ieri) e simili (oggi) al servizio pubblico, se avviati recupero, era già riconosciuta nel nostro ordinamento;**
- ❑ La novità è che questi rifiuti **rimangono qualificati come urbani ad ogni effetto, ivi compreso quello del raggiungimento dei target ambientali europei di riciclaggio dei rifiuti urbani.**



L'Accordo di programma quadro (Accordo di comparto)

Fonte: [articolo 224 del TUA](#)

Finalità: garantire l'attuazione del **principio di corresponsabilità gestionale** tra produttori, utilizzatori e PA per il riciclo degli imballaggi.

Soggetti coinvolti:

per i produttori: CONAI e i sistemi autonomi e collettivi operanti

per la parte pubblica: ANCI, UPI o gli Enti d'ambito.

Oggetto:

1. la copertura dei costi per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, delle cernita e delle altre operazioni preliminari (art. 222 TUA);
2. le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

Struttura

Parte generale + 6 allegati tecnici per ciascun materiale.

[Il nuovo comma 5-ter dell'art. 224 del TUA](#) stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo ovvero ad uno dei Consorzi - dunque **tutti i sistemi EPR** - assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio **possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private**.

L'Accordo di programma quadro (Accordo di comparto)

❑ I costi a carico dei sistemi EPR secondo il comma 10 dell'art. 221 TUA sono:

- a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;
- b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;
- c) **almeno l'80%** dei costi relativi ai servizi per la gestione della RD, del trasporto, della cernita e delle altre operazioni preliminari;
- d) i costi per il **trattamento** dei rifiuti di imballaggio;
- e) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di **prevenire la dispersione** degli stessi;
- f) i costi relativi alla raccolta e alla **comunicazione dei dati** sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.

Criteri ambientali minimi

- ❑ Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha ribadito l'obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
 - Tale previsione è confermata anche nel nuovo Codice degli appalti D.Lgs. n. 36/2023.
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso **l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara** delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM.
 2. I CAM che disciplinano i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara **per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.
 3. **L'obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei CAM adottati.

Criteri ambientali minimi servizio igiene urbana

- ❑ Con **Decreto Ministeriale 23 giugno 2022** pubblicati in GU n.182 del 05.08.2022 sono stati approvati i **CAM rifiuti**:
 - l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - l'affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
 - l'affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - l'affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
- ❑ Tali **criteri sono da applicare obbligatoriamente** alle procedure di gara delle pubbliche amministrazioni.

CAM standard sulla raccolta

- ❑ Al fine di migliorare gli standard qualitativi della RD, **sono stati definiti obiettivi di qualità per ogni frazione**, oltre agli obiettivi quantitativi stabiliti dalla norma.
- Tali obiettivi sono stati individuati analizzando i dati medi relativi alla qualità della RD su scala nazionale e dei livelli stabiliti dall'Accordo ANCI-CONAI per **l'erogazione dei corrispettivi**, nonché tenendo conto degli obiettivi di riciclo imposti dalle direttive europee sull'economia circolare.
- L'intento è quello di permettere di recuperare il maggior quantitativo possibile di materia, **riducendo i sovvalli** e consentire all'Amministrazione di **percepire maggiori corrispettivi dal conferimento dei diversi materiali agli impianti di riciclo**.
- Per facilitare la **verifica della correttezza dei conferimenti**, si prevede che, almeno per il rifiuto urbano residuo, venga individuato il conferitore e, in caso di applicazione della tariffa puntuale, **venga misurata la quantità di rifiuti conferiti**.

CAM standard sulla raccolta

- Al fine di minimizzare la produzione di rifiuto urbano residuo, si incoraggia la **raccolta differenziata** rendendo disponibili alle utenze diverse modalità di conferimento e ampliando i punti di raccolta a disposizione nonché premiando, nel servizio di pulizia stradale, l'avvio a riciclo dei rifiuti da spazzamento.

CAM rifiuti: obiettivi di RD e di recupero di materia

Il sistema di raccolta differenziata mira a raggiungere almeno i seguenti standard qualitativi:

Materiale	Tipo raccolta	materiale conforme in peso sul totale
Vetro	• monomateriale;	97%
	multimateriale (vetro-metallo)	94%
	multimateriale (vetro-metallo-plastica)	85%
Plastica	• monomateriale;	97%
	multimateriale leggera (plastica-metallo)	94%
	multimateriale pesante(vetro-metallo-plastica)	85%
Carta e cartone da raccolta selettiva	selettiva	98%
	congiunta	97%
Metalli (ferrosi e non ferrosi)	Monomateriale	95%
Frazione organica dei rifiuti urbani	Monomateriale	95%

CAM rifiuti: obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia

- ❑ Con sentenza del 14 ottobre 2022, n. 8773, il Consiglio di Stato ha annullato gli atti di una gara, perché la stazione appaltante non vi aveva inserito i CAM e ha disposto l'integrale riedizione della procedura.
- Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la lex specialis di gara fosse stata formulata in maniera non rispettosa della normativa vigente: i **CAM erano stati utilizzati unicamente sul piano dei punteggi aggiuntivi per i servizi migliorativi.**
- Il Consiglio di Stato ha infatti ricordato che le disposizioni in materia di CAM **non costituiscono un mero impegno programmatico, ma costituiscono dei veri e propri “obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti”**, che sono tenute ad inserire il requisito ambientale sin dalla definizione dell'oggetto dell'appalto garantendo così il rispetto dei CAM a tutti gli offerenti.

ANCI-CONAI formazione 2024

Incontri territoriali



ARERA: ULTIMI PROVVEDIMENTI

- ❑ **Delibera 03 agosto 2023 n. 385/2023** Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani.
- ❑ **Delibera 03 agosto 2023 n. 387/2023** Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.
- ❑ **Delibera 03 agosto 2023 n. 386/2023** Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
- ❑ **Delibera 03 agosto 2023 n. 389/2023** Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- ❑ **Delibera 10 ottobre 2023 n. 465/2023** Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196.

ARERA: ULTIMI PROVVEDIMENTI

- ❑ **Determina 06 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC** **Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.**
- ❑ **Delibera 28 dicembre 2023 n. 621/2023** **Avvio di un procedimento per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati.**
- ❑ **Delibera 30 gennaio 2024 n. 27/2024** **Avvio di procedimento per la definizione di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani.**
- ❑ **Delibera 06 febbraio 2024 n. 41/2024** **Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani.**

ARERA: ULTIMI PROVVEDIMENTI

- ❑ **Delibera 23 gennaio 2024 n. 7/2024 Ottemperanza alle sentenze del CdS nn. 10548, 10550, 10743, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti:**
 - sono state aggiornati i criteri di definizione delle tariffe «al cancello» degli impianti di trattamento;
 - è stata superata quell'invasione di competenza statale sul potere programmatico delle Regioni;
 - la determinazione delle tariffe nei confronti degli impianti minimi devono essere coerenti al PNRR;
 - è rinviata a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei dati;
 - La disciplina per la quantificazione delle componenti perequative è rinviata al 2026-2029.
- ❑ **Anche l'ANAC con la delibera 1/2024 ha ribadito che la prossimità degli impianti si pone in secondo piano rispetto al principio della concorrenza.**

Funzione, natura giuridica e poteri delle Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti, in quanto riconducibili all'apparato amministrativo dello Stato, sono sottoposte alla legge e operano nell'ambito dei poteri ad essi conferiti ma a differenza delle altre PA non sono soggette alla direzione politica del Governo.

Pur classificate come organismi formalmente amministrativi, le Autorità indipendenti sembrano derogare al principio della separazione dei poteri essendo dotate di funzioni di varia natura.



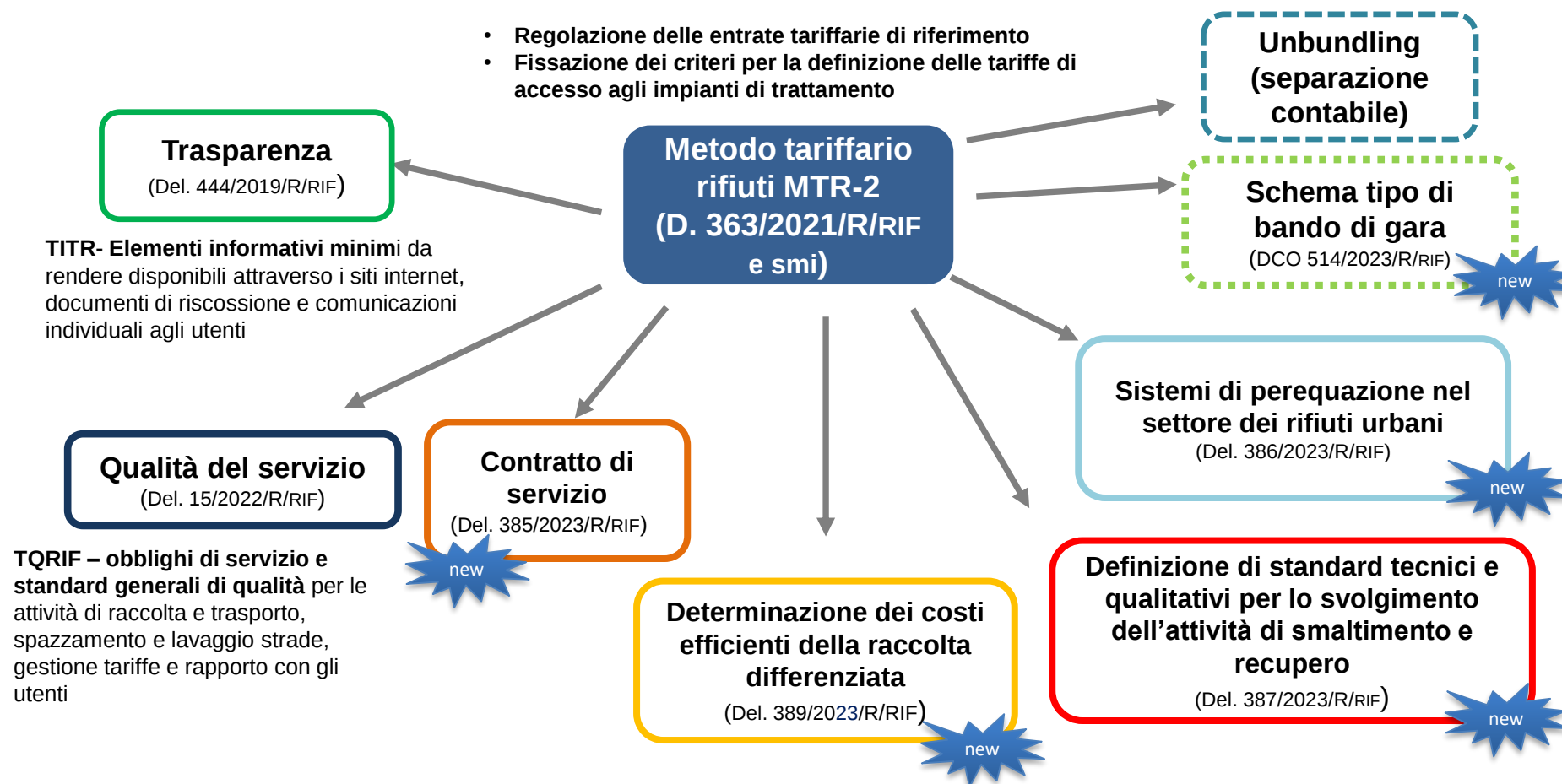
Potere regolatorio: consiste nel **potere di predeterminare regole di condotta** destinate a vincolare i comportamenti dei soggetti che operano nel mercato di volta in volta regolato.

Potere di aggiudicazione: consiste nell'applicazione al caso singolo delle norme che regolano un certo settore economico in cui opera l'impresa con l'adozione dei relativi provvedimenti (es. approvazione dei pef).

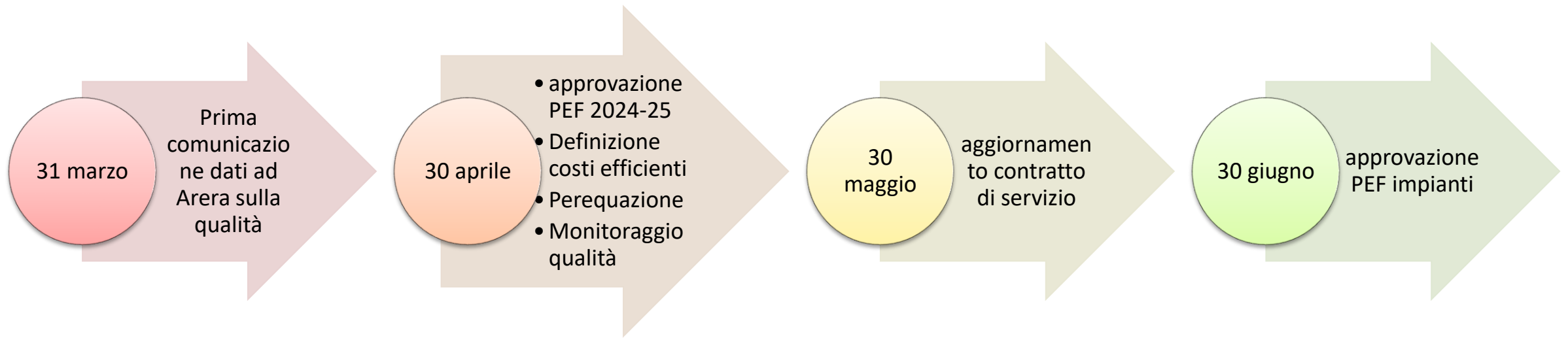
Potere sanzionatorio: possibilità di irrogare sanzioni amministrative in presenza di condotte tipizzate non conformi alle norme che regolano il settore di riferimento (es. sanzioni per inerzia nella predisposizione dei pef).

Il quadro regolatorio

Dal 2018 l'Autorità svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n. 481/95.



Date importanti 2024



IL PEF

❑ Il PEF è redatto secondo quanto indicato nel MTR

- Fino al 2019 il PEF conteneva i costi sostenuti dall'Ente Locale con riferimento a:
 - ✓ costi interni (Ufficio Ambiente, Ufficio Tributi);
 - ✓ costi esterni per forniture;
 - ✓ corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta;
 - ✓ corrispettivi di trattamento/smaltimento.

❑ Il MTR impone di redigere il PEF inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi.

Il fondamento della regolazione tariffaria

Il principio del **full cost recovery** esprime la necessità dell'aderenza delle tariffe pagate dall'utente ai **costi sostenuti dal gestore: le tariffe devono rispecchiare i costi di investimento e di esercizio del gestore, sempre che si tratti di costi efficienti.**

Nel settore rifiuti urbani i **costi riconoscibili** in tariffa devono essere:

- ✓ **ammissibili**, ossia riferiti alle attività che ricadono all'interno del **perimetro regolato** (servizio integrato di gestione rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono: spazzamento e lavaggio; raccolta e trasporto; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero; trattamento e smaltimento);
- ✓ **effettivi**, ossia certi, verificabili e risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- ✓ **efficienti**, ossia congrui rispetto alla prestazione.

La verifica di tali condizioni è demandata all'EGATO o Comune e confluisce nell'attività di **validazione**.

VALIDAZIONE: verifica della **completezza, coerenza e congruità** dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

I costi ammissibili sono di tre tipologie: 1. **costi operativi**, 2. **costi di capitale** e 3. **costi di conguaglio** (riferiti ad annualità pregresse).

L'ambito di applicazione del MTR-2 è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e simili, anche differenziati ovvero dei singoli servizi che lo compongono.



Il limite alla crescita tariffaria

Il limite alla crescita tariffaria (ρ_a) rispetto all'anno precedente, per gli anni dal 2022 al 2025, non può superare, un valore determinato da Arera

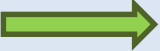
$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il limite alla crescita è la condizione che vincola l'ammontare complessivo dei costi

ARERA, inoltre, chiarisce che il limite si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario e non al singolo corrispettivo dovuto a ciascun gestore.

La regolazione tariffaria: il procedimento

IL PROCEDIMENTO

1. il **Gestore** ha il compito di elaborare il PEF «grezzo» garantendo la verità dei dati e delle informazioni utilizzati.
2. l'**Ente territorialmente competente** valida, ossia garantisce la completezza, congruità e coerenza dei dati e delle informazioni inserite dal Gestore rispetto al MTR-2; determina i parametri necessari al completamento del PEF; verifica la sussistenza o meno dell'equilibrio economico-finanziario ed **approva la proposta di PEF da sottoporre all'approvazione dell'Autorità**.
3. ARERA verifica la **coerenza regolatoria** degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e:
 - A. In caso di esito (pienamente) positivo  APPROVA
 - B. In caso di esito non pienamente positivo  APPROVA E DISCIPLINA GLI EFFETTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN UN'OTTICA DI TUTELA DELL'UTENZA (es. conguagli «correttivi» nel primo PEF utile)

EPR e costi efficienti

- ❑ I regimi di responsabilità estesa del produttore sono volti ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.
- Vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

Costi della raccolta differenziata Art 178 ter del TUA

- ❑ I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dall'EPR, versano un contributo finanziario affinché lo stesso copra i seguenti costi:
- ✓ **costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;**
- ✓ **costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'UE** in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle MPS ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamatione;
- ✓ **costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi;**
- ✓ **costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti;**
- ✓ **costi della raccolta e della comunicazione dei dati;**
- ✓ **il contributo non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita ARERA, in modo trasparente tra i soggetti interessati.**

Art. 222 del TUA

- ❑ **Gli EGATO, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (...).** In particolare: (...) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (...).
- ❑ **I servizi ..sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).** I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80%.
- **Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni** ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti **nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti**, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Cronoprogramma costi della raccolta e monitoraggio



Il pacchetto rifiuti di ARERA

- ❑ ARERA ha varato nel 2023 un **pacchetto di 4 riforme nel settore dei rifiuti urbani**, dando seguito alle recenti normative sul riordino dei servizi pubblici locali, sulla tutela della concorrenza, sulle operazioni “Salvamare” e per favorire l’economia circolare, tenendo conto del principio della responsabilità estesa del produttore (EPR):
 - **Delibera 385:** schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra Ente affidante e soggetto gestore;
 - **Delibera 387:** monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento;
 - **Delibera 389:** regole per l’aggiornamento 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie con il metodo tariffario MTR-2 e monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata;
 - **Delibera 386:** istituito un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

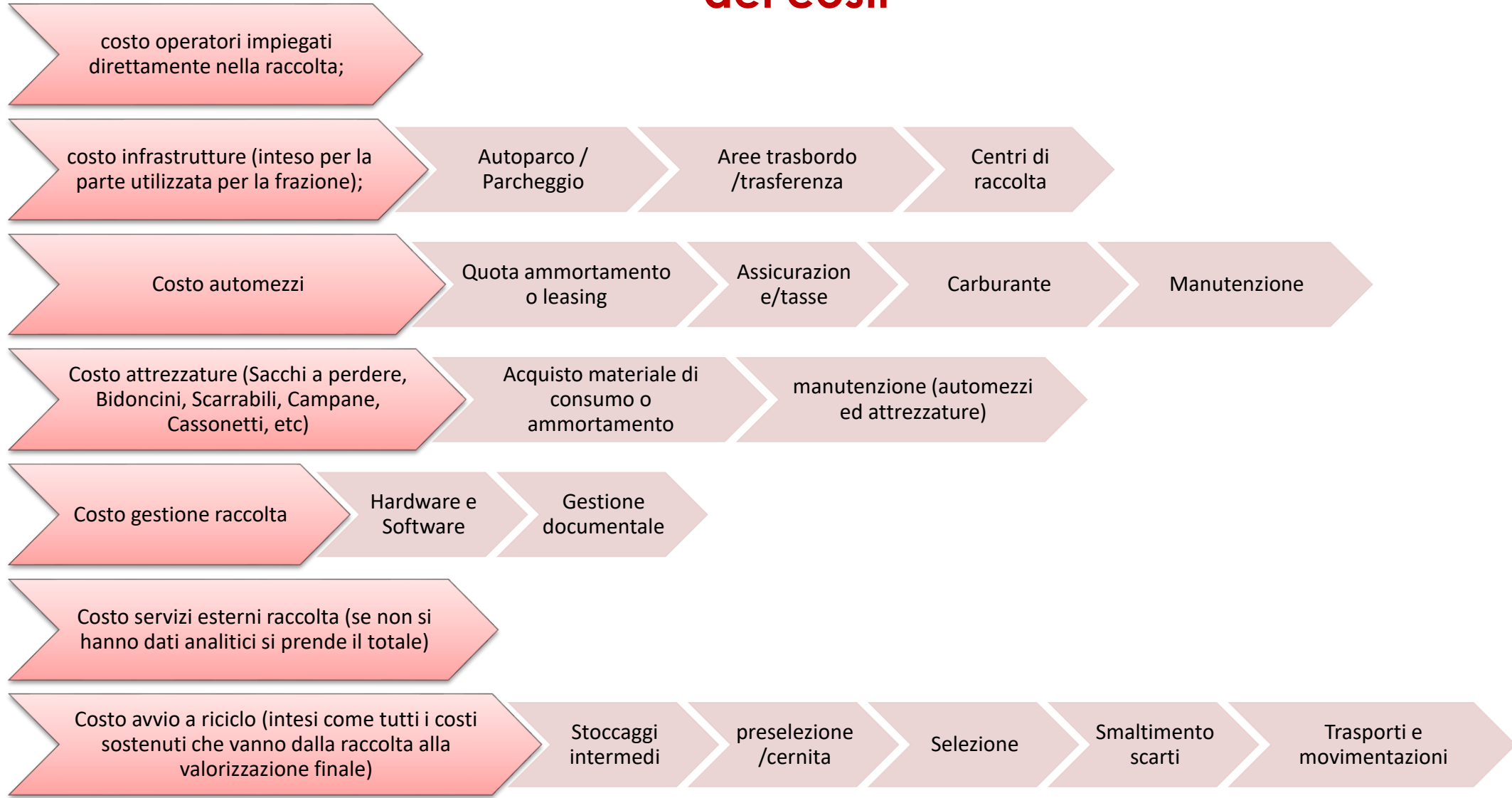
Il pacchetto rifiuti di ARERA

- ❑ **Delibera 389/2023: regole per l'aggiornamento 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie con il metodo tariffario MTR-2 e monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata:**
 - passaggio da una **pianificazione economico-finanziaria annuale ad una pluriennale**;
 - aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie;
 - introduzione di nuove misure per dare **adeguata copertura ai maggiori oneri** sostenuti negli anni 2022 e 2023 **a causa dell'inflazione**, assicurando al contempo la sostenibilità della tariffa all'utenza;
 - adeguamento del MTR-2 alla sentenza CdS n. 7196/23, relativamente alla **valorizzazione dei costi e dei ricavi** afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata;
 - **introduzione dei criteri di calcolo** ai fini del monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata;

Il pacchetto rifiuti di ARERA

- aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il 2024 e 2025 riferite agli **impianti di trattamento “minimi” e “intermedi”** da cui provengono i flussi indicati in ingresso;
- coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della RD e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.

Costo della raccolta differenziata: dai maggiori oneri al riconoscimento pieno dei costi



Il pacchetto rifiuti di ARERA

- ❑ **Delibera 385/2023: schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra Ente affidante e soggetto gestore:**
 - contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa, **ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori;**
 - **regime giuridico** per la gestione del servizio: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società in house;
 - **perimetro** del servizio affidato;
 - **durata** dell'affidamento;
 - **corrispettivo** relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono;
 - **il PEF** composto dal piano tariffario, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dallo stato patrimoniale;
 - misure per il mantenimento **dell'equilibrio economico-finanziario;**

Il pacchetto rifiuti di ARERA

- obblighi in materia di qualità e trasparenza;
- l'Ente territorialmente competente è obbligato a garantire gli adempimenti di propria competenza e adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto;
- **il gestore è obbligato a conseguire gli obiettivi relativi al servizio affidato ed a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio oltre a prestare le garanzie finanziarie e pagare le penali;**
- l'Ente territorialmente competente predispone annualmente il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate e le modalità di esecuzione;
- le penali, sanzioni e le cause di risoluzione;
- **procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente.**

Il pacchetto rifiuti di ARERA

- ❑ **Delibera 387/2023: monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento:**
 - introduce **un set di indicatori** per monitorare le performance effettive dei gestori del servizio di raccolta/trasporto e dei gestori degli impianti;
 - **efficienza della raccolta differenziata** delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
 - **avvio a riciclaggio della frazione organica**: rapporto tra quantità avviata agli impianti e la quantità raccolta;
 - **qualità della raccolta differenziata** delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
 - **efficacia dell'avvio a riciclaggio** delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
 - **qualità della RD della frazione organica**;

Il pacchetto rifiuti di ARERA

- **incidenza degli scarti ed efficienza di gestione degli stessi;**
- **inizio e fine dell'interruzione dell'erogazione del servizio di trattamento, tempo di preavviso, numero delle interruzioni, cause e origini delle interruzioni;**
- **procedura di presentazione dei reclami scritti** e di rettifica di fatturazione e tempo medio di risposta motivata;
- **obblighi di monitoraggio e comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente.**

Il pacchetto rifiuti di ARERA

- ❑ **Delibera 386/2023:** istituito un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune:
 - introduce dal 2024 due voci nella TARI per la **compartecipazione dei costi di gestione** dei rifiuti accidentalmente pescati o per le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti dai soggetti che gestiscono l'impianto portuale di raccolta;
 - i gestori beneficiari del rimborso dei costi di trattamento dovranno presentare istanza agli Enti Territorialmente Competenti con riferimento agli oneri sostenuti;
 - entro il 30 giugno 2025 avverrà il versamento dei costi riconosciuti;
 - A decorrere dall'anno 2025 ARERA provvederà ad aggiornare gli importi già determinati per il primo anno di applicazione, sulla base delle effettive necessità che risconterà annualmente nella relazione di CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).

-

GRAZIE PER L'ATTENZIONE